

Decreto aiuti bis

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 G.U. 221 del 21.09.2022

La soluzione trovata, per la cessione dei crediti legati al SuperBonus e agli altri bonus edilizi scatti, consiste che la corresponsabilità fra banche, acquirenti il credito fiscale e tecnico asseveratore, sarà reato solo se ci sarà un **“concorso nella violazione”**, ma solo se quest’ultima viene compiuta **“con dolo o colpa grave”**. Nella sostanza verrà punito solo chi truffa in modo consapevole.

Pertanto ci si aspetta che il settore si sblocchi, con il pagamento alle imprese e professionisti dei crediti fin qui maturati. Ciò avverrà dopo l’attesa circolare dell’AdE e le varie circolari delle banche. Ovvero circa 15-20 gg. Min.

Superbonus al 110%, tutte le scadenze

Al momento il calendario delle scadenze è il seguente:

- **30.09.2022:** almeno il 30 per cento dei lavori delle villette indipendenti;
- **31.12.2022:** villette unifamiliari, scadenza ultima per effettuare i lavori;
- **31.12.2023:** per i condomini e gli edifici plurifamiliari.

Art. 33 - ter

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «in presenza di concorso nella violazione» sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».